



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/45 DEL 15.7.2008

**Oggetto:** L. 106/2004 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico". Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico presso l'archivio della produzione editoriale regionale. Procedura per l'adempimento dell'obbligo.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che la Biblioteca regionale, organicamente inserita nell'ambito del Sistema Bibliotecario Nazionale e aderente al Catalogo Collettivo Nazionale dei Periodici, è stata individuata con delibera della Giunta regionale n. 27/31 del 17 luglio 2007 e successivamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 2007, pubblicato nella GU n. 38 del 14 febbraio 2008, n. 252), quale Archivio della produzione editoriale regionale preposto al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico, in attuazione della L. 15 aprile 2004, n. 106, "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", e dell'art. 4 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".

Gli istituti depositari hanno l'obbligo di acquisire e catalogare i documenti, secondo le norme definite dagli standard nazionali per le diverse categorie; assicurare, non appena concluse le procedure gestionali, l'accesso ai documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi; assicurare la conservazione dei documenti nella loro integrità; effettuare, se necessario, copie a fini conservativi; verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'obbligo del deposito; reclamare i documenti non pervenuti ed emanare, ove necessario, provvedimenti atti a garantire il pieno rispetto di quanto disposto dalla legge e dal regolamento.

I documenti devono essere depositati entro i 60 giorni successivi alla prima distribuzione presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nonché presso gli istituti depositari di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Sono destinati al deposito legale i documenti prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; i documenti sonori e audiovisivi sono soggetti a deposito anche se distribuiti su licenza per il mercato italiano.



La legge indica in modo dettagliato le categorie di documenti destinate al deposito: i libri, gli opuscoli, le pubblicazioni periodiche, le carte geografiche e topografiche, gli atlanti, la grafica d'arte, i manifesti, la musica a stampa, i video d'artista (videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto e metodo tecnico di produzione), le microforme, i documenti fotografici, i documenti sonori e video (fonogrammi, videogrammi e audiovisivi), i film (spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla SIAE), i soggetti, i trattamenti e le sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze di cui all'art. 20 del d.lgs. 28/2008, i documenti diffusi su supporto informatico (documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali) e i documenti diffusi tramite rete informatica.

È di tutta evidenza, dunque, che la nuova legge amplia, rispetto alla precedente, in modo considerevole le categorie di materiali destinati al deposito legale, introducendo nuove tipologie di documenti che rispecchiano la produzione culturale contemporanea, ma richiedono diversificate risorse sia tecnologiche che professionali per garantirne l'accesso e la gestione. Infatti, per quanto riguarda l'accesso, per assicurare agli utenti la fruizione di molti dei documenti di cui sopra è indispensabile disporre di appropriate attrezzature; per quanto riguarda la corretta gestione delle raccolte, questa deve essere affidata a figure professionali con competenze differenti a seconda della tipologia del materiale da trattare. Inoltre, per quanto attiene all'obbligo della conservazione dei documenti nella loro integrità, è indispensabile che gli istituti depositari siano dotati di locali e magazzini idonei - con caratteristiche differenti a seconda del bene da custodire - che limitino o annullino i rischi derivanti dall'umidità, dalla luce, dalla temperatura.

L'Assessore rammenta che la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 27/31 del 17 luglio 2007 ha proposto che il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura possa prevedere forme di integrazione e specializzazione del servizio, per quanto attiene al deposito legale di particolari tipologie di documenti, tra i quali quelli in formato audiovisivo ed elettronico, avvalendosi di altri istituti regionali, in fase di costituzione, quali ad esempio la Fondazione "Cineteca regionale sarda".

In armonia con quanto previsto dalla legge ed integrandosi con gli altri luoghi ed istituti della cultura, l'archivio della produzione editoriale dovrà, in sostanza, svolgere un compito di rilievo nella conservazione della memoria della cultura e della vita sociale della Sardegna, nella valorizzazione della produzione editoriale regionale e nella documentazione delle raccolte in tal modo prodotte. Dovrà parimenti garantire l'informazione e il libero accesso ai documenti che verrà acquisendo, in quanto parte fondamentale del patrimonio culturale contemporaneo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL

Considerata la novità dell' iniziativa e la pluralità dei materiali oggetto di deposito, si ritiene di dover fornire precise indicazioni per la consegna di tali documenti.

Pertanto, al fine di agevolare l'adempimento dell'obbligo del deposito legale dei documenti di interesse culturale presso l'archivio regionale e di rendere omogenei i criteri e le modalità di consegna, propone di approvare la procedura per il deposito presso l'archivio della produzione editoriale regionale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, contenuta nell'allegato 1.

La Giunta regionale, in accoglimento di quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica Istruzione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato

#### **DELIBERA**

di approvare la procedura per l'adempimento dell'obbligo di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico presso l'Archivio della produzione editoriale regionale contenuta nell'allegato 1 quale parte integrante della presente deliberazione

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru